



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Nella seduta del 03/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il 2 luglio 2007 la parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al novembre 2011.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo:

- il rimborso degli oneri calcolati *pro quota* in conseguenza dell'estinzione anticipata, quantificati in € 3.164,99 o nella diversa somma di giustizia;
- la corresponsione degli interessi legali sulle somme come sopra richieste, calcolati dal reclamo al saldo.

Con le controdeduzioni la convenuta ha osservato che i rimborsi eseguiti nel conteggio estintivo debbono considerarsi sufficienti e che ulteriori rimborsi non sono dovuti. In ogni caso eventuali ulteriori rimborsi a titolo di commissioni di intermediazione e premi assicurativi devono essere rivolti all'intermediario e all'assicuratore.

Nelle conclusioni ha chiesto il rigetto di ogni pretesa.



DIRITTO

Sulla base della documentazione agli atti il contratto di finanziamento risulta sottoscritto in data 02.07.2007.

Si riportano di seguito le condizioni economiche applicate nel contratto per cui vi è contestazione (cfr. all.ti ricorso):

“C Commissioni Bancarie Euro 1.313,37;...

E Commissioni di Intermediazione Euro 4.954,46;...

G1 Rischio Vita Euro 725,43;

G2 Rischio Impiego Euro 673,16”

L'intermediario non ha prodotto il contratto, mentre il ricorrente ha prodotto solo il prospetto delle condizioni economiche. Non risulta, pertanto, evidenza della definizione contrattuale delle voci di costo. Si fa in ogni caso presente che, con riferimento a contratti dello stesso intermediario e dello stesso periodo, nei casi in cui è stata prodotta la definizione contrattuale delle voci di costo, il Collegio ha ritenuto di classificare le relative clausole di cui alle lettere C ed E come oneri soggetto a maturazione nel corso del rapporto (c.d. *recurring*).

Si precisa che dal conteggio estintivo prodotto in atti risultano 50 rate scadute e pagate (su un totale di 120 rate). Risultano, inoltre, un *“Ristoro Commissioni”* per € 105,00, un *“Ristoro Commissioni Ente Erogatore”* per € 428,80 e un *“Rimborso Premio Assicurativo”* per € 773,28.

L'eccezione della resistente secondo cui il ristoro delle commissioni bancarie dovrebbe essere richiesto al soggetto finanziatore è infondata, posto che questo Collegio ha già avuto modo di affermare che la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandataria (la quale tra l'altro ha redatto il conteggio estintivo) non può sottrarsi alle richieste di rimborso per le commissioni bancarie.

Per quanto concerne i premi assicurativi, non sono state prodotte le condizioni generali di polizza e non risulta quindi esplicitato il criterio di calcolo del rimborso. Non vi è stata alcuna offerta di rimborsi da parte della compagnia assicuratrice (o dell'intermediario), salvo quanto stornato in conto estintivo.

In relazione al rimborso degli oneri assicurativi, l'intermediario eccepisce il difetto di legittimazione passiva assumendo che ai sensi di legge la Compagnia Assicurativa è l'unico soggetto tenuto al rimborso.

Secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l'intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento.

Come precisato, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 10003/2016, la determinazione dell'importo offerto in restituzione a opera dell'impresa di assicurazioni in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale è legittima, a condizione che il criterio di calcolo sia chiarito *ex ante*. Tale condizione non si è verificata nel caso di specie.

Applicando, pertanto, per le commissioni e i premi assicurativi il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (in base al quale l'importo complessivo di ciascun onere viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate

